



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 04/03/2024

OGGETTO: STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2024 DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 10:00 presso la Sala delle Adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presente	Assente
BONECHI MARCELLO	Sindaco	x	
STIACCINI GIUSEPPE	Vice Sindaco	x	
VERDIANI VERONICA	Assessore		x

Totale presenti: 2 Totale assenti: 1

Presiede l'adunanza: Il sindaco, Marcello Bonechi.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci (art. 97 comma 4 lettera a) D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in data 27/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 in data 27/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo all'esercizio nel quale non sia stato ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, debba essere stanziato, con deliberazione della Giunta comunale un fondo di garanzia dei debiti commerciali;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:
 - al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- sul fondo di garanzia dei debiti commerciali non è possibile disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio il fondo di garanzia dei debiti commerciali confluisce nella quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione;

Rilevato che, come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35:

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2023, pari ad € -15.953,53, è stato ridotto del 10% rispetto allo stock al 31 dicembre 2022, che risultava pari ad € -7.112,79;
- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2023, però, è inferiore al 5 % delle fatture ricevute nell'anno 2023, pari ad € 2,46 milioni;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -8 giorni;

Rilevato da quanto sopra che il fondo di garanzia dei debiti commerciali non deve essere stanziato nell'esercizio 2024;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 118/2011, e in particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 allo stesso d.lgs. n. 118/2011;
- il regolamento di contabilità;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI NON STANZIARE, ai sensi dell'art. 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'esercizio 2024 il fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dal che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(Marcello Bonechi)
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Roberto Gamberucci)
(atto sottoscritto digitalmente)